

IL COMMERCIALISTA VENETO n. 163 - GENNAIO / FEBBRAIO 2005



ASSOCIAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DELLE TRE VENEZIE

L'INSERTO 2

INCOMPATIBILITÀ
E INELEGGIBILITÀ
DEI SINDACI
ALLA LUCE DELLE
NUOVE DISPOSIZIONI
DELL'ART 2399

INCOMPATIBILITÀ E INELEGGIBILITÀ DEI SINDACI ALLA LUCE DELLE NUOVE DISPOSIZIONI DEL 2399

Prof. LUCIANO DE ANGELIS

Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze - Roma

CON IL NUOVO ART. 2399 C.C., SONO STATE ampliate le cause di incompatibilità ed ineleggibilità dei sindaci di società di capitali.

Nelle nuove norme, in particolare, da un lato vengono trasfuse in tutte le società le disposizioni più tassative previste in materia di incompatibilità per i sindaci delle società quotate, e dall'altro vengono recepite nel disposto normativo alcune incompatibilità che il D.P.R. 6 marzo 1998 n. 99 aveva introdotto attraverso lo strumento regolamentare. Inoltre, ed è questa una novità assoluta rispetto alla normativa previgente, è consentito prevedere attraverso lo statuto ulteriori e diverse cause di ineleggibilità e decadenza rispetto a quelle previste dal codice civile, nonché limiti e criteri per evitare l'eccessivo cumulo degli incarichi in capo ai singoli sindaci.

Di seguito, vediamo di analizzare tutte le nuove cause di incompatibilità dei sindaci anche alla luce degli art. 39 e 40 del D.P.R. 99/98.

A riguardo, tuttavia, è d'obbligo una precisazione preliminare anche alla luce della nuova potenziale composizione del collegio sindacale: mentre le disposizioni codicistiche sono incontrovertibilmente applicabili a tutti i soggetti che compongono il collegio sindacale e, laddove richiamate, ai componenti degli altri organi di controllo (propri dei sistemi dualistico e monistico) siano essi o meno iscritti nel registro dei revisori contabili, le incompatibilità di cui al D.P.R. 99/98 sono applicabili esclusivamente alle persone fisiche ed ai membri delle società di revisione iscritte nel registro dei revisori.

Il decreto presidenziale si riferisce, in altri termini, ad un ambito più ampio che comprende anche gli amministratori, i direttori ed i soci delle società di revisione, cioè soggetti a cui il codice civile non fa alcun riferimento, poiché i relativi comportamenti vengono disciplinati da leggi speciali. Da considerare, infine che, diverse risultano le conseguenze ascrivibili al mancato rispetto delle condizioni di cui all'art. 2399 c.c. e quelle previste dall'art. 39 del D.P.R. 99/98. Mentre le prime generano, infatti, l'ineleggibilità del sindaco in un determinato collegio o la decadenza di quel sindaco dal collegio stesso, le seconde prevedendo la sospensione del sindaco dal registro, inibiscono allo stesso l'assunzione di qualsiasi carica legata all'iscrizione al registro. L'iscrizione o meno al registro dei revisori contabili potrebbe dunque ingenerare conseguenze diverse a livello soggettivo sui sindaci che vengono a trovarsi in situazioni di ineleggibilità ed omettono di dimettersi.

1.1) Le incompatibilità di cui all'art. 2382 c.c.

Sebbene a riguardo non si segnalino novità rispetto alla norma previgente, appare sempre di rilevante importanza analizzare le incompatibilità legate al fatto che il sindaco venga a trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 2382 c.c.. Ciò sia per la frequenza con cui le fattispecie ivi previste possono concretizzarsi sia, perché il D.P.R. 99/98 all'art. 40, comma 2, lett. b) fa scaturire dallo specifico manifestarsi delle situazioni codicistiche evidenziate dall'art. 2382, la più grave delle sanzioni disciplinari previste dal D.P.R. 99/98 per i revisori e cioè la «cancellazione dell'iscritto dal registro».

Ai sensi del primo comma dell'art. 2399 c.c. «Non possono essere eletti alla carica di sindaco, e se eletti decadono dall'ufficio:

a) *coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 2382».*

Ai sensi dell'art. 2382 c.c., ricordiamo «Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi».

Vediamo allora, in relazione alle varie disposizioni vigenti, quando dette cause di ineleggibilità e decadenza andranno concretamente a manifestarsi.

* *Interdizione ed inabilitazione nel codice civile*

A livello di codice civile è da ricordare che l'interdizione o l'inabilitazione, condizioni peraltro chiaramente esposte dall'art. 414 e ss., possono essere disposte su istanza del coniuge, dei parenti, degli affini, del curatore o del pubblico ministero (ai sensi dell'art. 417 c.c.) nei casi di gravi infermità di mente, per eccessiva prodigalità o per abuso abituale di bevande alcoliche o di stupefacenti.

L'interdizione giudiziale comporta la perdita della generale capacità di agire e di porre in essere atti giuridici di contenuto negoziale (anche evidentemente in ambito societario) e gli atti eventualmente conclusi dall'interdetto e dall'inabilitato possono sempre essere annullati (art. 427 c.c.). Circa le situazioni in oggetto, non sussistono particolari dubbi interpretativi, per cui ai nostri fini pare opportuno ricordare esclusivamente la tempistica relativa agli effetti di dette cause di ineleggibilità e decadenza. E' da evidenziare a riguardo che, ai sensi dell'art. 421 c.c., l'interdizione e l'inabilitazione producono i loro effetti dal giorno della pubblicazione della sentenza, giorno dal quale quindi, il sindaco dovrà rassegnare le proprie dimissioni o dal quale non potrà più ricoprire incarichi. Per ciò che, invece, concerne la sentenza di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione è da dire che essa produce effetti, ai sensi dell'art. 431 c.c. dopo il passaggio in giudicato, data a partire dalla quale il sindaco potrebbe teoricamente ricoprire nuovi incarichi. E bene ricordare, tuttavia, che sia l'interdizione che l'inabilitazione, costituiscono ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 99/98 causa di cancellazione dal registro dei revisori, per cui anche dopo la riabilitazione, la possibilità per l'«ex revisore» di assumere nuovi incarichi sarà condizionata anche dalla riammissione del soggetto nel registro dei revisori contabili.

* *Interdizione in sede penale*

Gli stessi effetti della interdizione giudiziale caratterizzano alcune delle condanne in sede penale.

Una specifica causa di interdizione temporanea è prevista dall'art. 32 bis c.p. e «...essa consegue ad ogni condanna alla reclusione non inferiore a sei mesi per delitti commessi con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti all'ufficio».

Tale interdizione, peraltro richiamata dall'art. 148 della legge 24 novembre 1981, sancisce l'impossibilità per il periodo in riferimento, da parte del condannato di assumere ogni carica direttiva nell'ambito degli organigrammi delle persone giuridiche e delle imprese, ivi compresa, quindi, la funzione di sindaco.

Una specifica causa di sospensione, in relazione alla quale il condannato viene privato fra l'altro della possibilità di esercitare la funzione di sindaco, è poi disposta dall'art. 35 bis del c. p. e consegue ad ogni condanna all'arresto per contravvenzioni commesse con abuso di poteri o violazioni dei doveri inerenti all'ufficio.

Anche le cause di interdizione temporanea e di sospensione dall'ufficio previste dal codice penale, essendo causa di cancellazione dal registro dei revisori, determinano per i sindaci-revisori l'impossibilità di assumere cariche anche successivamente al periodo di decorrenza della pena se il sindaco non ottiene, in precedenza, la reinscrizione al registro stesso.

* *Interdizione fiscale*

Una specifica e nuova causa di sospensione, è poi espressamente prevista dall'art. 21, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 472/97, laddove si dispone quale sanzione accessoria, per chi abbia contravenuto in modo grave singole leggi d'imposta che prevedano l'applicazione delle sanzioni accessorie, «l'interdizione, per una durata massima di sei mesi, dalle cariche di amministratore, sindaco o revisore di società di capitali e di enti con personalità giuridica, pubblici o privati».

La sanzione potrebbe colpire il sindaco, qualora allo stesso (nella

veste di consulente o di contribuente) venga irrogata una sanzione amministrativa in materia tributaria superiore all'ammontare previsto dal comma 1 dell'art. 12 del D.Lgs 471/97. Anche detta sanzione, contemplando ipotesi previste nell'art. 2382 c.c., determinerebbe, a nostro avviso, la cancellazione del sindaco dal registro ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 99/98.

*** Fallimento**

Una ulteriore causa di ineleggibilità e decadenza prevista dall'art. 2382 c.c. deriva dal fallimento sopravvenuto sul sindaco.

Fra le sanzioni a carico del fallito, infatti, l'art. 216, ultimo comma del R.D. , 16 marzo 1942, n. 267, sulla bancarotta fraudolenta, prevede quale sanzione accessoria l'invalidazione per la durata di dieci anni «...all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa».

Ricordiamo al riguardo che il fallito non può assumere funzioni di sindaco a partire dalla data del deposito in cancelleria della c.d. «sentenza dichiarativa», effettuata ai sensi dell'art. 133 c.p.c., cioè dal giorno della sua pubblicazione. Da questa data, peraltro, appare di ritenere che possa essere disposta (per i sindaci-revisori) la cancellazione dell'iscritto al registro dei revisori contabili. L'incapacità di assumere la carica termina con la cancellazione dell'iscrizione dall'albo dei falliti a seguito della riabilitazione civile (artt.50 e 142 R.D. 16 marzo 1942, n.267). Tuttavia, anche in questo caso, affinché il revisore possa assumere nuovi incarichi, la riabilitazione, in relazione alle nuove disposizioni, dovrà essere coadiuvata dalla reinscrizione del revisore nell'apposito registro. Tale evento, risultando la maggior parte dei revisori iscritti agli albi professionali o lavoratori dipendenti, appare invero di rara configurazione, poiché riguarda di fatto solo quei soggetti che esercitano, in concomitanza al controllo legale dei conti, anche un'attività imprenditoriale.

1.2) L'ineleggibilità legate a rapporti di parentela ed affinità

Secondo la lett. b) del primo comma dell'art. 2399, non possono essere eletti alla carica di sindaco, e se eletti decadono dall'ufficio «... il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo».

Le relazioni di parentela (cioè fra persone discendenti da uno stesso stipite) e di affinità (cioè fra coniuge e parenti dell'altro coniuge) costituiscono cause di ineleggibilità per il sindaco, se sussistono fra lo stesso e l'amministratore (o uno degli amministratori se la società è retta da un consiglio di amministrazione). Non vi è invece incompatibilità

fra il coniuge e gli affini dell'altro coniuge (ad esempio se il sindaco è cognato della moglie dell'amministratore) e soprattutto non è considerata causa di ineleggibilità l'affinità o la parentela del sindaco con il direttore generale o con il procuratore della società, considerati, evidentemente, mandatari con responsabilità riflesse. In relazione alle modifiche apportate all'art. 2399 del codice civile dall'art. 23 del D. Lgs. 88/92, che hanno sanato sicuramente una grande lacuna della legislazione previgente, non è invece più eleggibile alla carica di sindaco, il coniuge dell'amministratore o di uno degli amministratori.

Da segnalare che il D.Lgs n. 6/2003 ha esteso notevolmente le ipotesi di incompatibilità dei sindaci all'interno dei gruppi societari, allo scopo evidentemente di evitare all'interno degli stessi una serie di equivoche confusioni di ruoli fra sindaci ed amministratori, che avrebbero potuto comportare situazioni di mancata indipendenza fra controllori e controllati facenti parte dello stesso gruppo, qualora gli stessi risultassero legati da rapporti parentali.

Per scongiurare tale rischio, le nuove disposizioni precludono che possano essere eletti sindaci di società i soggetti legati da rapporti di parentela o affinità non solo con gli amministratori della società controllante ma anche, come peraltro l'articolo 148, comma 3 del D.Lgs 58/98 prevede per i sindaci delle società quotate, con quelli delle società controllate.

Le nuove norme per i sindaci delle società minori vanno comunque oltre, estendendo l'incompatibilità in oggetto anche agli amministratori delle società sottoposte al controllo della capogruppo ossia a quelle assoggettate a comune controllo.


In merito alla nozione di controllo si dovrà far riferimento alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art.2359 c.c., intendendo in senso lato che il parente o l'affine dell'amministratore di una qualsiasi società del gruppo non possa venir eletto sindaco in nessuna delle società del gruppo, sottoposta, direttamente o indirettamente al controllo della stessa capogruppo.

Dalle disposizioni letterali della norma, invece non paiono sussistere incompatibilità fra la carica di amministratore in una società e la carica di sindaco in una diversa società a questa "collegata", secondo le disposizioni del citato art. 2359, comma 3, da ciò deriva che non risultano incompatibili in tali circostanze neppure le situazioni in cui, il sindaco sia legato da rapporti parentali con gli amministratori di società collegate a quella in cui lo stesso è nominato.

1.3) L'ineleggibilità legate a rapporti di lavoro estranei all'incarico

Ai sensi del punto c), comma 1 dell'art. 2399, non possono essere eletti nei collegi sindacali «...coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a

**QUADRO DEI GRADI DI PARENTELA FINO AL VI GRADO
(Art. 75 Codice Civile)**



quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza».

Mutuando da una parte le disposizioni in materia di società quotate (nelle quali la lettera c) del terzo comma dell'art. 148 D.Lgs 58/98 rende incompatibile la posizione del sindaco con il contemporaneo esercizio nell'ambito della stessa società, della controllante o della controllata di rapporti di lavoro autonomo o subordinato) e dall'altra l'art. 39 del D.P.R. 99/98 (che rende incompatibili le attività di revisione nell'ambito della stessa società o nella controllante con rapporti continuativi o rilevanti aventi ad oggetto prestazioni di consulenza e collaborazione), il legislatore delegato ha reso più rigide, rispetto alle norme previgenti, le disposizioni sulle incompatibilità legate a diversi rapporti di lavoro, intrattenuti dal sindaco con la società o con le società appartenenti al medesimo gruppo. Anche qui, peraltro, come per le incompatibilità parentali, l'ineleggibilità è stata estesa anche alle società legate ad un unico controllore (società sottoposte a comune controllo).

Passando ad una analisi puntuale della fattispecie, non paiono esserci problemi interpretativi in merito alla inammissibilità a svolgere funzioni sindacali da parte di qualsiasi soggetto legato alla società da un qualsiasi rapporto di lavoro. La formulazione della norma non lascia a nostro avviso spazio ad alcuna interpretazione, precludendo la funzione sindacale sia ai lavoratori a tempo pieno che a quelli legati alla società a tempo parziale. Neppure rapporti meno legati alla pura subordinazione come ad esempio quelli di collaborazione coordinata e continuativa o i c.d. "contratti a progetto" di recente introduzione appaiono evidentemente ammessi per il sindaco, essendo ad esso impedito qualsiasi rapporto di lavoro con la società. Appare più complicato circoscrivere il rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita.

Le disposizioni in trattazione, mirano indubbiamente ad evitare che il sindaco ed i suoi eventuali collaboratori, intrattengano con la società che conferisce l'incarico, con le sue controllate o con società sottoposte a comune controllo rapporti continuativi di consulenza o prestazioni d'opera. Le nuove norme, a riguardo più esplicite di quelle previgenti, non lasciano dubbi sul fatto che siano da eliminare tutte quelle situazioni di incompatibilità in cui il sindaco sia al contempo anche consulente abituale della stessa società o di società dello stesso gruppo. Ne deriva che la legge non ammette tutte quelle situazioni in cui il sindaco (o il collaboratore dello stesso) presti, al contempo, una consulenza di tipo continuativo, soprattutto qualora la stessa incida sulle singole poste di bilancio. Tale situazione metterebbe infatti il revisore nella inammissibile posizione di controllore e controllato. Ma quali sono concretamente le consulenze continuative o le prestazioni d'opera retribuite in concreto, non esercitabili?

In merito alla continuità, appare da ritenere che siano incompatibili con la nomina nel collegio sindacale, tutti quei rapporti che implicino prestazioni non occasionali, cioè fornite con periodica ripetitività. In altri termini, appare continuativa l'assunzione di una obbligazione che si concretizzi nell'assolvimento di una serie di prestazioni periodiche, tra loro collegate, aventi ad oggetto un interesse più ampio rispetto a quello della singola prestazione.

Invero, la rara giurisprudenza sul tema ha assunto nel corso degli anni posizioni via via più restrittive, passando da una sostanziale ammissibilità di qualunque incarico degli anni sessanta settanta¹ ad una notevole rigidità nel corso dell'ultimo decennio.

Sul tema, la posizione della giurisprudenza di merito appare, infatti, assai meno permissiva a partire dagli anni '90. Da allora, in effetti, si deve prendere atto di una serie di decisioni improntate ad una maggiore severità nella valutazione delle cause di incompatibilità nella consulenza. Tale tendenza inizia, per così dire, con una decisione del Foro Milanese che, nel '90, decretò incompatibile la posizione di un

sindaco incaricato dalla stessa società di eseguire una consulenza generale in materia contabile, amministrativa e fiscale². Nello stesso senso, qualche anno dopo, si espresse la Corte d'Appello di Bologna, che ha ritenuto «...incompatibile la posizione del sindaco con l'esercizio dell'attività di consulenza e assistenza in materia contabile, tributaria e contrattuale a favore della società stessa, risultando questa finalizzata alla redazione del bilancio e cioè proprio dell'atto che costituisce oggetto specifico dell'attività di controllo demandata al collegio sindacale³».

A quegli anni risale anche una decisione del Tribunale di Udine⁴ che, ritenne illegittimo l'aumento di capitale sociale di una S.p.A. in natura, effettuato attraverso una stima dei beni eseguita da un esperto stimatore nominato dal Tribunale, ma coincidente con il presidente del collegio sindacale della società stessa.

Ancora più radicale da ultimo, appare la posizione del Tribunale di Treviso che, successivamente all'emanazione del D.P.R. 99/98, ha ritenuto illegittima una relazione di stima inerente beni da conferire in una società eseguita da un esperto stimatore associato in studio con uno dei sindaci della società stessa⁵.

Il rapporto della collaborazione continuativa con la formazione del bilancio, o in ogni caso con la valutazione di poste dello stesso, tuttavia, non appare di alcuna rilevanza ai sensi delle disposizioni codicistiche, le quali, in base ad una loro interpretazione letterale inducono a ritenere incompatibili per il sindaco, tutte le prestazioni di consulenza continuativa prestata alla società, (o alle altre società del gruppo) anche se non inerenti alla materia di bilancio.⁶

Alla luce di quanto detto, in via del tutto esemplificativa e di certo non esaustiva, sembra di poter pacificamente asserire l'incompatibilità fra le funzioni di controllo e quelle:

- di consulenza ed assistenza contabile, in materia di contabilità ordinaria, analitica o di magazzino prestata alla stessa società di cui si è sindaco o presso società da essa controllate;
- relative a rapporti di assistenza fiscale, finalizzata alla predisposizione delle denunce periodiche ai fini delle imposte dirette ed IVA o alla diretta redazione delle stesse;
- di adempimenti relativi alla redazione delle buste paga e delle dichiarazioni che la società deve redigere quale sostituto d'imposta (a tal fine pare evidente, infatti, che sebbene detta consulenza non sia finalizzata alla redazione del bilancio, da un lato incide direttamente su poste rilevanti dello stesso, quali quote TFR annuali, salari e stipendi, oneri sociali, trattamenti di quiescenza e simili, fondo TFR, ecc., e dall'altro, manifesta senz'altro quel carattere di continuità che la normativa vuole incompatibile con l'attività di controllo);
- di consulenza ed assistenza legale continuativa prestata alla società in materia contrattuale, nell'ambito del recupero crediti, ecc.
- di consulenza, in materia di marketing e pubblicità e attinente ai rapporti commerciali in genere di carattere finanziario, laddove il consulente operi abitualmente con la società ed alla stessa fatturi le spettanze delle proprie prestazioni.

In merito, infine alle prestazioni d'opera retribuite, si è dell'opinione che esse possano identificarsi nelle prestazioni regolate dall'art. 2222 e segg. del codice civile, in base al quale «...una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente...».

Senza altro più arduo, appare identificare le prestazioni, previste nell'ultima parte del punto c) e cioè quelle legate agli altri rapporti di natura patrimoniale che compromettono l'indipendenza del sindaco. Sul tema, infatti, seppur in dottrina si siano spesi fiumi di inchiostro ed autorevoli associazioni professionali abbiano più volte dedicato al problema, apprezzabili studi⁷, non può negarsi che il concetto di indipendenza coinvolga sostanzialmente più che altro la sfera soggettiva del professionista, senza considerare che la giurisprudenza non ci risulta ad oggi mai entrata nella quantificazione dell'aspetto

¹ Risale a quegli anni, in particolare una decisione della Cassazione civile, laddove la Suprema Corte affermò l'eleggibilità (e la non decadenza) del sindaco che, seppur detentore di incarichi professionali extrasindacali, con la stessa società non risultava ad essa da un rapporto di lavoro di carattere continuativo (Cass. Civile n. 2537, del 15 luglio 1968, in "Dir. Fall.").

² Trib. Milano, 28 maggio 1990, in *Giur. It.* 1990, L, 2, 809

³ Trib. Bologna, 9 Marzo 1995, *"Impresa Comm. Ind."*, n. 11/95, pag 2210

⁴ Trib. Udine, 22 febbraio 1994, in *"Le società"*, 1994, pag 953

⁵ Trib. Treviso, 18 maggio 1998, in *"Le società"*, 1998, pag. 1069

⁶ Sul tema segnaliamo peraltro, come secondo una recente pronuncia del Tribunale di Milano: «La prestazione professionale da parte del sindaco di una società non incide sulla validità del rapporto di lavoro autonomo, ma comporta esclusivamente la sanzione dell'automatica decadenza dell'ufficio di sindaco e la perdita del diritto a percepire il compenso per tale carica.»

Trib. Milano 19-01-2000

In Banca Dati De Agostini "Leggi d'Italia - repertorio di giurisprudenza"

⁷ Ad esempio la Fee (Federation des Experts Comptable Europeens), nel Giugno '95 ha addirittura emanato un libro verde, in merito al concetto di indipendenza nella revisione contabile, mentre i "principi di comportamento del Collegio Sindacale emanati dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dai Ragionieri, dedicano al concetto di indipendenza del sindaco addirittura l'intera prima sezione introduttiva

patrimoniale atto a minare l'obiettività di giudizio del revisore (si veda sul tema il paragrafo d).

In via generale, quindi, potremmo dire che prestazioni di carattere occasionale svolte dal sindaco a favore della società, al di fuori del rapporto sindacale sono tollerate dal legislatore, a patto che esse non assurgono ad un ruolo tale da minare l'obiettività di giudizio del professionista. Tali rapporti, si noti, possono riguardare tanto vicende consulenziali, quanto legami di tipo commerciale od economico con la società controllata. Si può pensare in quest'ultimo caso alla detenzione di partecipazioni rilevanti della società controllata (ad esempio nella situazione in cui il sindaco sia anche socio della società) o la concessione o ricevimento di prestiti o garanzie dalla medesima, circostanza questa peraltro depenalizzata dal D.Lgs n. 61/02.

1.4) Il concetto di indipendenza secondo il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti

Il tema dell'indipendenza dei sindaci è stato in più occasioni oggetto di indagine anche da parte dei massimi organismi delle categorie professionali.

Con un apposito documento emanato il 20 aprile 2004 il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti fornisce una propria interpretazione in merito ai rapporti di consulenza occasionale o continuativa intrattenuta dal sindaco con la società e con la società del gruppo.

Detti rapporti, sembrerebbero ai sensi del codice civile del tutto vietati al sindaco-revisore a prescindere dall'ammontare degli introiti (mensili o annuali) che dalla consulenza prestata vengano corrisposti al revisore. Tale disposizione, ed è questa una chiave di lettura innovativa delle disposizioni del codice civile fornita dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, deve essere interpretata alla luce della previsione secondo cui i rapporti di natura patrimoniale, ivi compresi quelli inerenti attività di consulenza possono diventare rilevanti, al fine di configurare una causa di ineleggibilità e decadenza, esclusivamente nel caso in cui essi "compromettono l'indipendenza del soggetto che li intrattiene". Tale inciso finale, secondo il massimo organo della categoria «...deve ritenersi infatti, alla luce del nuovo D.Lgs 37/2004, riferibile a tutte le cause di decadenza elencate e, conseguentemente, la valutazione della rilevanza di esse potrà essere operata alla luce dell'incidenza che le situazioni delineate dal legislatore possono avere, in concreto, sull'indipendenza dei soggetti interessati».

Detta interpretazione, secondo il Consiglio Nazionale, prende le mosse da un recente documento della Commissione Europea (emanato il 16 Aprile 2002) secondo cui «Un revisore legale, una società di revisione o una rete possono essere visti come finanziariamente dipendenti da un singolo cliente o gruppo di clienti quando il totale dei corrispettivi, per servizi di revisione e non, che ricevono o prevedono di ricevere da quel cliente o gruppo di clienti oltrepassa una soglia critica dei loro ricavi totali. La percezione pubblica di questa soglia dipenderà da vari fattori facenti parte del contesto in cui si svolge la revisione. Per esempio, la soglia potrà variare in funzione delle dimensioni della società di revisione (del revisore), del fatto che abbia una presenza consolidata o sia stata appena costituita, dal fatto che operi su scala locale, nazionale o internazionale e della situazione economica dei mercati sui quali opera».

Il nuovo approccio del Consiglio Nazionale porta a ritenere in altri termini che, l'indipendenza del sindaco e/o revisore sia sostanzialmente uno stato mentale, un requisito etico soggettivo che non può essere agevolmente messo alla prova o assoggettato a verifica esterna.

Il criterio fondamentale, tratto anche in questo caso dalle raccomandazioni della Commissione Europea per giudicare l'approccio adottato da un revisore legale per ridurre le minacce ed i rischi inerenti la propria indipendenza «...è se un terzo ragionevole ed informato, che conosca tutti i fatti e le circostanze rilevanti attinenti ad uno specifico incarico di revisione, giungerebbe alla conclusione che il revisore esercita in modo obiettivo ed imparziale la sua capacità di giudizio su tutte le questioni sottoposte alla sua attenzione».

A livello professionale, poi, sull'argomento tornano le "Norme di comportamento degli organi di controllo legale". A riguardo, la norma 1.3 dispone che il principio di indipendenza si sostanzia nel dovere del sindaco di "svolgere l'incarico con imparzialità (obiettività) ed onestà intellettuale (integrità), e nell'assenza di qualsiasi interesse, direttamente o indirettamente, con la società che ha dato l'incarico, i

relativi soci, amministratori e direttori generali».

Perché tale circostanza si verifichi è necessario che il sindaco soddisfi due specifici aspetti:

1) il corretto approccio professionale. Ciò si estrinseca nel fatto che il professionista riesca a essere assolutamente oggettivo nei giudizi, aspetto che si realizza quando lo stesso risulti impermeabile a qualsiasi elemento esterno che possa in qualche modo mirarne l'oggettività delle valutazioni (indipendenza mentale); si tratterebbe in altri termini, come evidenziato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti nella nota del 20 aprile scorso, di un requisito etico soggettivo che non può essere agevolmente messo alla prova o assoggettato a verifica esterna;

2) l'indipendenza formale all'esterno percepita. Ciò si appalesa quando, si verifichino le circostanze oggettive in base alle quali, il sindaco non possa essere associato a situazioni o circostanze tali da indurre il terzo dubitare sull'obiettività di svolgimento dell'incarico. In altri termini, l'indipendenza finanziaria non solo deve sussistere, ma non deve ingenerarsi neppure l'apparenza di una simile dipendenza secondo la ragionevole percezione che può avere, al riguardo, un soggetto terzo informato. Dette circostanze evidenziate nelle «norme» devono sussistere cumulativamente e, pertanto, sono da ritenere inammissibili quelle situazioni in cui l'indipendenza, anche se sostanzialmente mentale, non venga obiettivamente percepita all'esterno in quanto formalmente discutibile. Tale oggettiva e inopinabile situazione di indipendenza sostanziale ed apparente dovrà sussistere sempre, dal momento in cui avviene la nomina dei sindaci e per l'intero svolgimento dell'incarico.

1.5) Le incompatibilità negli studi associati

Un problema estremamente rilevante, in relazione alla frequenza con cui si manifesta, attiene il sindaco che risulti associato di studio del consulente abituale della società.

* Le posizioni della Commissione Centrale dei revisori contabili

Il problema della compatibilità fra sindaci e consulenti della società, associati dello stesso studio è stato recentemente sollevato dalla Commissione Centrale per i revisori contabili che con deliberazione del 29/Maggio/2003⁸ (riportata in stralcio in appendice) ha evidenziato una «...totale e permanente commistione di funzioni sindacali e funzioni di consulenza e collaborazione nell'ambito dello stesso studio associato, in cui è per di più presumibile una ripartizione dei proventi delle attività fatturate dallo studio». In questa situazione, l'organo di vigilanza, ha ravvisato un grave pregiudizio alla reale indipendenza dei sindaci, con concreto nocumento alla reale oggettività di giudizio dei sindaci stessi. In altri termini, secondo i componenti la Commissione, i proventi relativi alla consulenza continuativa fornita dai professionisti dello stesso studio, sarebbero stati incassati "pro-quota" anche dagli stessi sindaci della società, il che potrebbe indurre detti membri del collegio ad un atteggiamento "benevolo" e soprattutto, non imparziale, in relazione alle scelte amministrative, contabili e fiscali della società.

La commissione richiama, a livello normativo, le disposizioni di cui all'art.39 del D.P.R. 99/98 ove si prevede che, qualora emergano fatti che compromettano gravemente l'idoneità al corretto svolgimento delle funzioni di controllo dei conti, il direttore generale degli affari civili e delle libere professioni andrebbe a disporre la sospensione del revisore dal registro per un periodo non superiore ad un anno. Si tratta, evidentemente, di una sanzione particolarmente pesante per il revisore in quanto, ne comporta la decadenza dalla carica in tutti i collegi sindacali dei quali, esso faccia parte al momento della sospensione.

Nonostante il rigore giuridico della propria posizione, tuttavia, l'organo delegato alla vigilanza sugli iscritti al registro si è dimostrato nell'occasione una sorta di "Polifemo disarmato".

Prendendo atto della antecedente nota Ministeriale (del 10 ottobre 1998) che, in pratica, legittimava la nomina del sindaco associato di studio con il consulente abituale della stessa società, la Commissione Centrale non ha potuto non rilevare che, essendosi i professionisti in questione, attenuti alle disposizioni di una circolare dello stesso Ministero (seppur, secondo la commissione basata su una erronea definizione di studio associato), essi sono incorsi in un "errore scusabile" e come tale non sanzionabile.

⁸ Ci sia consentito sul tema un rimando al nostro lavoro *Incompatibilità dei sindaci, stretta sugli studi associati* in *Il Nuovo Diritto delle Società*, n. 10/03 pag. 54

Con il nuovo articolo 2399 c.c., tuttavia, che elude la forma e privilegia la sostanza del problema, tale scusabilità potrebbe venir meno; tanto più che come si è visto al punto c) del presente paragrafo, la posizione ministeriale, successivamente a detta deliberazione, si è notevolmente irrigidita.

Non è infatti tanto la formale partecipazione del sindaco allo studio associato, che fornisce altre consulenze alla società, a rendere incompatibili le relative posizioni professionali, ma la quantificazione dei proventi che derivano dalla consulenza in relazione al beneficio che il sindaco trae dagli stessi.

Qualora il rapporto fra professionista e studio associato preveda una cospicua partecipazione del primo agli utili dello studio nel quale confluiscono tutti i compensi percepiti dal professionista per la sua attività personale, non solo si avrebbe un forte interesse economico diretto del socio-sindaco, bensì anche un indizio di più intenso coinvolgimento personale reciproco nell'attività svolta in forma associata. In questi casi, evidentemente potrebbe sussistere per il sindaco un problema di ineleggibilità poiché i compensi percepiti come socio di studio, incidendo sui suoi proventi personali in maniera sostanziale, potrebbero presumibilmente "minarne" la reale oggettività di giudizio.

* La posizione dei dottori commercialisti

Completamente difforme dalla posizione della Commissione Centrale appare la linea ufficiale del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti. Già in una nota tecnica, inviata il 17 settembre 2003 al Dipartimento per gli Affari di Giustizia⁹, il massimo organo della categoria ritiene, infatti, come siano assolutamente da escludere nella situazione prospettata dalla Commissione, qualsiasi ipotesi di incompatibilità. Il Consiglio Nazionale, fonda il proprio assunto sulla natura dello studio associato, visto alla stregua di una mera società di mezzi, che non incide sul concetto di prestazione professionale.

In merito al primo punto, viene chiarito che, per la sua natura, lo studio associato non possa sostituirsi ai singoli professionisti nei rapporti con la clientela ove si tratti di prestazioni per l'espletamento delle quali, la legge richieda particolari titoli di abilitazione, di cui solo il singolo può essere in possesso (Cass. 27 maggio 1997 n. 4628).

Le incompatibilità, sono peraltro escluse, secondo i dottori commercialisti in quanto, la disciplina degli studi associati è «... fondata sull'autonomia negoziale, con la conseguenza che i rapporti intrattenuti con il cliente nell'ambito dello studio associato restano disciplinati dal contratto d'opera intellettuale stipulato con il singolo professionista o comunque con l'identificazione del professionista che deve svolgere l'incarico conferitogli *intuitus personae*, il quale resta obbligato personalmente». In altri termini, si palesa l'opinione, avallata da una parte della dottrina, secondo cui nell'associazione professionale, il contratto d'opera professionale sia sempre concluso con il singolo professionista o con quello che ne assume la responsabilità ai sensi della normativa relativa agli studi associati, con autonomia rispetto all'associazione professionale.

* La nuova posizione ministeriale

Il Ministero della Giustizia, dipartimento per gli affari di giustizia, con nota di protocollo 5725 del 2004 torna con una nuova chiave di lettura sull'argomento "Studi Associati".

Secondo il ministero l'art. 39 del D.P.R. 99/98 contiene una norma eccezionale e quindi di stretta interpretazione che persegue lo scopo di impedire che attività di consulenza e controllo conferite allo stesso soggetto facciano capo ad un medesimo centro di imputazione.

Al di là del fatto quindi, che, in un'associazione professionale, il contratto d'opera è concluso con il singolo professionista, il quale ne assume specifica ed autonoma responsabilità rispetto all'associazione e che lo studio non può sostituirsi agli associati nei rapporti con la clientela, (come peraltro sostenuto dal Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti nella nota tecnica dello scorso 17 settembre), resta il problema della indipendenza del sindaco associato del consulente.

In questi casi, infatti, secondo il ministero, non vi è dubbio che sussista un conflitto di interessi in tutte quelle situazioni in cui i professionisti risultino legati alle società o alle società da queste controllate o alle società che le controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione di opera retribuita, ovvero da altri rap-

porti di natura patrimoniale che ne compromettono l'indipendenza. In altri termini, l'appartenenza del sindaco della società o di società appartenenti allo stesso gruppo alla stessa associazione di professionisti a cui appartiene il consulente abituale delle medesime società, va a delineare quella situazione d'ineleggibilità e decadenza configurata dal novellato, comma 1, lett. c) dell'art. 2399 c.c.

Nella stessa situazione a nostro avviso vertono quei sindaci che risultino "soci" dei consulenti abituali in una società di servizi che, fattori indistintamente le due prestazioni.

I chiarimenti ministeriali della nota 5725/04

Situazioni compatibili

È compatibile per il sindaco essere socio del consulente abituale della stessa società o di società appartenenti allo stesso gruppo o di società sottoposte a comune controllo, se la società fra professionisti si limiti alla ripartizione delle spese legate alla comune organizzazione di cui essi fruiscono per l'attività professionale.

Situazioni incompatibili

È incompatibile per il sindaco essere socio del consulente abituale della stessa società o di società appartenenti allo stesso gruppo o di società sottoposte a comune controllo, se membri di uno stesso studio associato, attraverso cui vengono fatturati tutti i compensi dei professionisti.

Gli effetti del chiarimento

La situazione di incompatibilità consentirà alla Commissione Centrale per i Revisori contabili di comminare le sanzioni sui revisori previste dagli artt. 39 e 40 del D.P.R. 99/98 (sospensione fino ad un anno e cancellazione dal registro dei revisori contabili).

Con questa nuova presa di posizione, il Ministero della Giustizia rende superata la sua stessa interpretazione emanata con nota del 10 ottobre 1998 (n. 7/19001001F9/3450) sulla base della quale, equiparando di fatto lo studio associato ad una società di mezzi, i tecnici ministeriali finivano col reputare legittimo l'espletamento delle attività di sindaco e consulente nello stesso ambito societario da parte di soggetti facenti parte dello stesso studio. Il che peraltro, ha indotto la Commissione Centrale per i revisori contabili, chiamata lo scorso 29 maggio 2003 a deliberare in merito ad una questione analoga a quella in commento, a ritenere (seppur *oborto collo* in quanto secondo la Commissione la nota ministeriale forniva una errata definizione di studio associato) l'assunzione dei ruoli in oggetto come un "errore scusabile" per i professionisti e quindi non sanzionabile. L'ultimo chiarimento appare lapalissiano. Solo se lo studio associato operi alla stregua di una società di mezzi atta a far sì che i professionisti utilizzino lo stesso, quale strumento per la ripartizione delle spese comuni, e non per fatturare in comune i compensi attinenti alla sfera della consulenza ed a quella del controllo contabile allo stesso gruppo societario (o a società sottoposte a comune controllo), è lecito che consulente e sindaco appartengano alla stessa associazione professionale. Ciò, potrebbe altresì verificarsi quando, l'atto costitutivo dello studio, preveda che gli emolumenti del sindaco vengono fatturati dal singolo attraverso propria partita IVA individuale, distinta da quella dello studio, anche se, in questo caso il rischio di incompatibilità appare più mitigato che scongiurato.

In assenza di ciò, la Commissione Centrale per i revisori, sembrerebbe d'ora innanzi legittimata a comminare a carico dei sindaci che versino nella dianzi descritta situazione di incompatibilità, le sanzioni previste dall'articolo 39 del D.P.R. 99/98 che prevedono la sospensione fino ad un anno del revisore dal registro (con relativa decadenza da tutte le cariche sindacali). La commissione può peraltro arrivare anche alla cancellazione del revisore dal registro, qualora, ai sensi dell'art. 40, l'iscritto continui a compiere funzioni di revisione contabile durante il periodo di sospensione.

1.6) Le incompatibilità nei gruppi

Ci si chiede a questo punto, se l'inibizione per il sindaco di intrattenere all'interno di società del gruppo "altri rapporti patrimoniali che ne compromettano l'indipendenza" implicino per i membri del collegio sindacale di una società, l'impossibilità di assumere la stessa funzione in un'altra società dello stesso gruppo sia essa controllata, collegata o sottoposta al medesimo controllo.

In primo luogo è da evidenziare che, ai sensi del comma 1 dell'art. 2409 quinquies c.c., "Salvo quanto disposto dall'art. 2409 bis, terzo

⁹ Sul tema *Il Nuovo diritto delle società*, n. 10/2003 p. 59

¹⁰ Sul tema C. Sasso, *A proposito dell'indipendenza del sindaco*, in «Giur. Comm.», 1999, I, 230

comma c.c., non possono essere incaricati del controllo contabile, e se incaricati decadono dall'ufficio, i sindaci delle società o delle società da queste controllate, delle società che la controllano o di quelle sottoposte a comune controllo, nonché coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2399, primo comma, c.c."

Da quanto sopra, deriva che, nelle Spa c.d. chiuse che non redigono il bilancio consolidato, le quali prevedano statutariamente che il controllo contabile sia esercitato dal collegio sindacale integralmente costituito da revisori contabili, sia compatibile con la nomina di uno stesso sindaco in diverse società del gruppo. In tutte le altre situazioni (si ritiene anche nelle società chiuse che scelgono di nominare il revisore esterno), non potranno essere eletti revisori esterni e se eletti decadranno dall'ufficio il revisore esterno che sia sindaco oppure componente del consiglio di sorveglianza oppure componente del comitato di controllo sulla gestione della società, della società controllante oppure di una società sottoposta a comune controllo. Al di là della vicenda specifica delle società chiuse è tuttavia da chiedersi se, nell'ambito dei gruppi, il sindaco possa essere legittimamente nominato in più società. A riguardo, una interpretazione restrittiva deriverebbe dall'ultima parte della norma, in merito agli altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza. Anche su questo tema interviene il già citato documento del Consiglio Nazionale del 17 settembre 2003 ove si dispone che: «... in questo caso, l'autonoma valutazione dei rapporti organici come causa di decadenza operata nell'articolo 2399 lett. b) c.c. e dell'articolo 2409 quinquies c.c.¹¹ porta a ritenere che il legislatore abbia appunto differenziato tale disciplina da quella relativa ai rapporti di consulenza, di prestazione d'opera retributiva ed agli altri rapporti di tipo patrimoniale. Si può pertanto concludere che, in mancanza di un espresso divieto esplicito nella sede propria, sia dunque consentita l'assunzione della carica di sindaco anche in più società appartenenti al medesimo gruppo». Tale tesi, appare condivisibile. D'altro canto, su questa linea è apparsa recentemente orientata anche l'autorevole dottrina secondo cui è vero che l'assunzione della carica di sindaco in più società del gruppo configura rapporti di natura patrimoniale, ma essi non risultano tali da compromettere l'indipendenza.

«Affermare il contrario significherebbe non tener conto che le funzioni del collegio sindacale e le sue responsabilità possano in determinate circostanze, estendersi agli atti di gestione delle altre società del gruppo. Negare normativamente la possibilità per il sindaco di ricoprire la carica in altre società del gruppo, non risponde a nessuna esigenza di cautela per il corretto esercizio della funzione»¹².

A ratifica di tale posizione, sussiste peraltro, una specifica circolare Consob nella quale addirittura, si raccomanda al fine di accrescere a favore del collegio sindacale, la trasparenza sull'attività svolta dalla società, anche attraverso imprese controllate, che almeno un componente del collegio sindacale sia nominato sindaco nei collegi sindacali delle società controllate. La partecipazione diretta rappresenta, infatti, uno strumento attraverso il quale agevolare l'acquisizione, da parte del collegio sindacale della capogruppo, delle informazioni necessarie ad adempiere funzioni di propria competenza».

Sebbene le disposizioni in tema di incompatibilità, siano state rese più rigide dal disposto del nuovo art. 2399 c.c., di certo non è cambiata l'esigenza di una trasparenza sull'attività svolta dalla società o di mettere il sindaco dei collegi sindacali nelle condizioni di adempiere al meglio, le funzioni di propria competenza, da ciò deriva che, la raccomandazione Consob, conservi intatto il proprio valore (Circolare Consob, n.1574 del 20 febbraio 1997).

1.7) Conseguenze giuridiche per la società della incompatibilità e decadenza dei sindaci

Si è detto che al verificarsi di una causa di incompatibilità e decadenza, qualora il sindaco risulti iscritto al registro dei revisori contabili possa generarsi la sospensione del revisore dal registro.

Ciò si verificherà qualora la commissione centrale, a seguito di espo-

sti a notizie ad essa prevenuti, oppure d'ufficio prenda atto di situazioni previste dall'art. 2399 c.c., su cui l'iscritto taccia consapevolmente (art. 39, comma 2, lett. f) D.P.R. 99/98). È da evidenziare, tuttavia, che in relazione alla possibilità di nomina nei futuri collegi sindacali di soggetti non iscritti al registro, per essi non varranno ai fini della ineleggibilità e decadenza la sospensione o la cancellazione nel registro dei revisori contabili.

A riguardo, dunque, ai fini dell'ineleggibilità e della decadenza, dovranno prendersi in considerazione la perdita degli altri requisiti richiesti ai fini della nomina che potrebbero essere ad esempio il pensionamento per i professori universitari e la cancellazione dall'albo per i professionisti. In questi casi tuttavia, la decadenza della carica potrebbe essere pronunciata dal Tribunale, ma evidentemente si produrrebbe solo per il collegio sindacale in cui la situazione venisse evidenziata.

Ma quali sono le conseguenze pratiche per i sindaci e per la società che si avvalgano di un collegio sindacale costituito da soggetti non eleggibili? Bisognerà distinguere a riguardo la situazione, (di maggior rilevanza pratica) in cui l'ineleggibilità concerne uno o più membri del collegio da quella, (invero più teorica) in cui le cause di ineleggibilità e decadenza riguardino tutti i membri del collegio.

Il manifestarsi di una causa di ineleggibilità in capo ad un sindaco genera evidentemente la decadenza dello stesso dal proprio ufficio, nonché la sua sostituzione, nelle more della successiva convocazione assembleare col supplente più anziano (art. 2401, comma 1).

Si tratterebbe nella fattispecie di una decadenza di tipo "ordinario", che secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità opererebbe senza la necessità di una specifica deliberazione assembleare¹³. Sul tema, tuttavia, si conviene con quella dottrina secondo cui motivi di ordine pratico inducono a ritenere necessario che l'assemblea «... proceda ad un accertamento della sussistenza dei presupposti che comportino la decadenza e dichiari avvenuta la stessa con effetti *ex tunc*, trattandosi di deliberazioni a carattere dichiarativo e non costitutivo»¹⁴. D'altro canto, la necessaria trascrizione, della cessazione e della nuova nomina del sindaco da parte degli amministratori presso il registro delle imprese (art. 2400 c.c., ultimo comma), rendono a nostro avviso quanto mai opportuno fornire a questi ultimi, una deliberazione formale che accerti la giusta causa della cessazione, in assenza della quale, ricordiamo, nessun sindaco può essere revocato.

In merito all'organo deputato ad evidenziare all'assemblea la sussistenza della causa di ineleggibilità, non essendo previsto dalle disposizioni normative, come ad esempio avviene nelle società quotate dove tale compito deve essere svolto dal Consiglio di Amministrazione¹⁵, appare da ritenere che tale segnalazione possa essere effettuata all'assemblea o al P.M. da chiunque ne abbia interesse. Più articolata appare la questione inerente l'eventuale nomina dell'intero collegio sindacale, costituito da soggetti integralmente non eleggibili. In questo caso, infatti, l'organo di controllo verrebbe a mancare ed il protrarsi di tale situazione, come rilevato da illustre dottrina¹⁶, (si vedano sul tema anche le considerazioni nel paragrafo 1.2) potrebbe addirittura causare lo scioglimento della società.

In merito alla sorte della delibera, attraverso cui l'assemblea nomina sindaci del tutto ineleggibili, in dottrina si è evidenziato come la stessa risulti invalidabile o per meglio dire nulla per illiceità dell'oggetto¹⁷, tesi peraltro avallata da una recente sentenza della giurisprudenza¹⁸, mentre affetta da nullità relativa, cioè solo per la parte con cui viene nominato un sindaco ineleggibile parrebbe la deliberazione attraverso cui viene nominato un collegio in cui solo uno dei sindaci risulti non eleggibile.

A livello giurisprudenziale pare interessante, infine, ricordare una sentenza del Tribunale di Monza¹⁹ che ha ritenuto annullabile, per vizio di procedimento di formazione della volontà assembleare, la delibera di approvazione del bilancio emessa sulla scorta di una relazione del collegio sindacale redatta con l'apporto di membri ineleggibili.

¹¹ In base al quale ricordiamo «Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio: il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo»

¹² In tal senso G. Bianchi, *Sindaci doppio incarico nei gruppi*, in Italia Oggi del 22 gennaio 2004, p. 31

¹³ In tal senso Cass. 1° Aprile 1982, n.2009, in "Foro it.", 1982, I, 1276; conf. Cass 30 Marzo 1995 n. 3768, in "Le società", 1995, 906

¹⁴ Così C.Cera, in "La riforma delle società", a cura di M.Sandulli, V. Santoro, Torino, 2003, tomo I, pag.528

¹⁵ Art. 13, comma 2, d.lgs 24 febbraio 1998 n. 58

¹⁶ In tal senso G. Domenichini, in *Trattato di diritto privato* Rescigno, Utet, 1985, vol. n. 16, pag. 540 ss; cfr Bosio, in "Imp. Comm. Ind.", 1995, pag. 2110

¹⁷ In tal senso G. Cavalli *I sindaci*, in *Trattato delle società per azioni*, Torino, 1988, pag. 32; cfr G.U. Tedeschi, in *Il collegio sindacale*, in *Commentario al Codice Civile*, Milano 1992, pag. 266.

¹⁸ Trib. Trieste 20 giugno 1997, in *Le società* 1997, 1439

¹⁹ Trib. Monza, 16 febbraio 1993, in *Dir. Fall.*, 1993, II, 873